

Legge regionale 19 maggio 1982 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 2

(1)

I dipendenti camerali di ruolo sono inquadrati - ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge - nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:

- dirigente - dirigente
- carriera direttiva - consigliere
- carriera di concetto - segretario
- carriera esecutiva - coadiutore
- carriera ausiliaria tecnica - agente tecnico
- carriera ausiliaria - commesso

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.